

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 20/10/2025

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/10/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/05/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 2.496,00, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, calcolata sulla base del criterio *pro rata temporis*;
- la restituzione della somma di € 211,64, a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;
- la restituzione delle quote "*eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*";
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- che il contratto in parola, in quanto rientrante nella categoria dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, non è assoggettato alla disciplina della direttiva 2008/48/CE, ma risulta diversamente regolato dal d.P.R. n.180/1950, quale *lex specialis* rispetto alla disciplina generale contenuta nel T.U.B.;
- che, ai sensi dell'art. art. 2, co. 2, lettera l) della suddetta direttiva, la stessa non trova applicazione rispetto ai "*Contratti di credito relativi ai prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi*

o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato”;

- che ai sensi dell'art. 6-bis, co. 3, lettera b) d.P.R. 180/1950 e delle disposizioni di trasparenza del 2011 devono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle commissioni e/o costi qualificabili come *recurring*;
- che la Corte di Giustizia U.E., nel decidere la causa C-555/21, ha stabilito che i costi da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo immobiliare sono solo quelli *recurring* e, pertanto, ne deriva il superamento dei principi espressi dalla sentenza *Lexitor*;
- che, anche se la sentenza *Lexitor* non è stata superata dalla successiva sentenza *Unicredit Bank*, l'art. 11-octies, co. 2 d.l. n. 73/2021 afferma il principio del divieto di ingiustificato arricchimento da parte del consumatore;
- la natura *up-front* delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, in quanto le prime si riferiscono ad attività di *pre-analisi* nell'ambito della quale è accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa, mentre le seconde sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito (allega fattura comprovante il pagamento degli oneri che compongono tale commissione);
- in merito alla domanda di rimborso delle rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata dei finanziamenti in esame, che ad oggi non risultano somme da retrocedere a tale titolo;
- la legittimità della commissione di estinzione anticipata, applicata conformemente all'art. 125-sexies T.U.B.;
- in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali, che la materia trattata non appare particolarmente complessa, considerato l'innegabile carattere seriale delle controversie sul tema.

Pertanto, chiede all'Arbitro:

- in via principale di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato, pari ad € 3.326,71;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 30/10/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., in sede di controdeduzioni l'intermediario deduce che il finanziamento è stato estinto alla quarantunesima rata.

Tuttavia, dal conteggio estintivo versato in atti, accompagnato da coerente liberatoria, risulta che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla successiva quarantaduesima rata, come da ricostruzione del ricorrente; il dato è riscontrabile dall'importo delle rate scadute al mese di competenza del conteggio estintivo (06/23) e dall'importo stornato a titolo di interessi corrispettivi. Si osserva, inoltre, che in sede di riscontro al reclamo anche l'intermediario affermava che il rapporto di finanziamento risultava estinto “*allo scadere della rata n. 42, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione*”. Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria ed alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (e tanto in ossequio all'orientamento di questo Collegio: cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7770/2023; in senso conforme Collegio di Milano, decisione n. 9997/2022; Collegio di Torino, decisione n. 12637/2022).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	42
rate residue		78

TAN	4.54%
-----	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	65.00%
- in proporzione alla quota interessi	44.60%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critério contrattuale	
	spese di istruttoria (up front)	€ 800.00	€ 520.00	€ 356.78		€ 356.78
	comm. di intermediazione (up front)	€ 3,024.00	€ 1,965.60	€ 1,348.61		€ 1,348.61
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1,705
interessi legali	1

Si precisa che nel prospetto non sono stati inseriti gli onerari erariali (per € 16,00), seppur richiesti dal ricorrente, alla luce dell'orientamento condiviso dai Collegi in materia (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 8216/2023 e 1573/2023) e dell'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 211,64 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”* e non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che *“l’espressione ‘importo rimborsato in anticipo’, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuatante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*. Ebbene il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione (cfr Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

In ogni caso l'intermediario ha sostenuto che non residuano rate pervenute successivamente all'estinzione del finanziamento da restituire all'odierno ricorrente.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche. Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.705,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI